Copia

COMUNE DI COSSOGNO

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 2	DATA: 28/02/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti trenta, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica Ordinaria e in Prima convocazione, nelle persone dei signori:

Nominativo	Presente	Assente
1) Camossi Doriano	X	
2) Chiesa William	X	
3) Marchionini Fabio	X	
4) Pastore Pietro	X	
5) Serao Renato	X	
6) Bassani Eleonora		X
7) Manzoni Cristina	X	
8) Raffanini Letizia		X
9) Morelli Pietro	X	
10) Massera Elena	X	
11) Cerni Alberto		X
TOTALI	8	3

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale Merola Dr Daniele.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Camossi Doriano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI COSSOGNO

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO - OSSOLA

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2023.

Così come richiesto dall'art. 49 e 147 Bis del T.U. del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'Amministrazione Comunale di Cossogno rende parere:

1. *SULLA REGOLARITA' TECNICA:* **FAVOREVOLE**

   IL RESPONSABILE
   DEL SERVIZIO
   (Dr. Merola Daniele)

2. *SULLA REGOLARITA' CONTABILE:* **FAVOREVOLE**

   IL RESPONSABILE
   DEL SERVIZIO FINANZIARIO
   (Rag. Fantoli Brunella)

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 17/03/2022 sono state approvate per l'anno 2022 le seguenti aliquote IMU:

1) aliquota 8,60 per mille per le aree edificabili ed i fabbricati;

2) aliquota 4 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l''aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel

sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al [fino a 6] per mille;

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al [fino a 1] per mille;

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al [fino a 2,5] per mille;

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al [fino a 10,6] per mille;

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al [fino a 10,6 oltre alla misura della "maggiorazione ex-Tasi" eventualmente già applicata] per mille;

6) terreni agricoli: aliquota pari al [fino a 10,6] per mille;

7) aree fabbricabili: aliquota pari al [fino a 10,6] per mille.

Che la presente delibera è in esecuzione del Regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU approvato con delibera di C.C. n. 7 del 12/05/20 che accorpa la TASI nell'IMU onde avere un'unica aliquota (che nell'anno 2019 era 8,60 per mille per IMU – 2 per mille per

TASI);

Che con atto di C.C. n. 26 del 24.11.2020 è stata effettuata la presa d'atto aliquota IMU anno 2020;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n 267/2000 e allegati alla presente deliberazione;

VISTO l'art. 42 del D.lgs. 267/00;

Con voti espressi per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 8	n. 0	n. 8	n. 8	n. 0

D E L I B E R A

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: ESENTE;

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;

6) terreni agricoli: aliquota pari al 0 per mille;

7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023.

C) Di dichiarare, con votazione successiva analoga alla precedente, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Camossi Doriano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toMerola Dr Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cossogno per 15 giorni consecutivi dal - 9 MAR. 2023 come prescritto dall' art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Cossogno, lì - 9 MAR. 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toMerola Dr Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-feb-2023

x□Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

□Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Cossogno, - 9 MAR. 2023

Il Segretario Comunale
F.to Merola Dr Daniele

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Cossogno Lì, - 9 MAR. 2023

Il Segretario Comunale
Dr. Merola Daniele